


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 16 Giugno 2009 N. 24 Rete di fruizione escursionistica della Liguria.	pag. 512
LEGGE REGIONALE 30 Giugno 2009 N. 25 Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali.	pag. 523

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009 N. 24

Rete di fruizione escursionistica della Liguria.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri, individuata ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) e successive modifiche e integrazioni e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per:
 - a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o interpoderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuità, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge;
 - b) attrezzature: le strutture ricettive e le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d'informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL;
 - c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all'articolo 4.

Articolo 3 (Struttura e caratteristiche della REL)

1. La REL è articolata in percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni.

2. Nella individuazione della REL e nell'inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso:
 - a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici;
 - b) la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio;
 - c) la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica;
 - d) l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico;
 - e) la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell'accesso.
3. Possono essere inseriti nella REL i percorsi escursionistici che siano:
 - a) compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, individuato ai sensi della l.r. 5/1993;
 - b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni e nei siti della Rete natura 2000;
 - c) compresi nei sistemi di percorsi d'interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni provinciali;
 - d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo;
 - e) individuati dal Club Alpino Italiano – Regione Liguria (CAI) ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo – Comitato regionale ligure (FIE);
 - f) di primaria importanza per l'interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e);
 - g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica ligure.
4. I percorsi della REL sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico. Al solo fine di garantire continuità ai percorsi escursionistici, la REL può essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4

(Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria)

1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì presupposto degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). La Carta inventario è tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente.
2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunità montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale può integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.
3. I proponenti sono tenuti, altresì, a produrre la documentazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario.
4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A tale scopo, i proponenti di cui al comma 2 devono produrre apposita documentazione comprovante una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione e di controllo nonché l'eventuale messa in sicurezza dei percorsi stessi.
5. La Giunta regionale può stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle proposte, nonché la documentazione da produrre.
6. Le proposte, qualora includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, devono contenere indicazioni sulla regolamentazione della circolazione da assumere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e suc-

cessive modifiche e integrazioni. I provvedimenti per la regolamentazione devono essere operanti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione della Carta inventario. Trascorso inutilmente tale termine, decade l'iscrizione del percorso alla Carta inventario.

7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 5, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario.
8. Le Province e gli Enti parco inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della REL esistente, nonché le proposte di modifica ed implementazione della rete stessa ai fini dell'aggiornamento della stessa REL e della Carta inventario.
9. La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta inventario.

Articolo 5 (Dichiarazione di pubblico interesse)

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.
2. I soggetti proponenti di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari che definiscano le modalità d'uso, le limitazioni connesse alle condizioni del percorso e un adeguato indennizzo per i proprietari stessi. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente.
3. Nei tratti di strada di proprietà privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. E', altresì, consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per le opere previste nell'ambito del Programma regionale di attività e di interventi.
4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.

Articolo 6 (Linee guida regionali)

1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispone:
 - a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione europea escursionismo (FEE);
 - b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.

Articolo 7 (Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta inventario.

TITOLO II
AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA REGIONALE

Articolo 8
(Programma regionale annuale di attività e di interventi)

1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato: "Programma regionale".
2. Le principali finalità del Programma regionale sono:
 - a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, turistiche e del tempo libero all'aria aperta quali attività caratterizzate da un equilibrato rapporto con l'ambiente;
 - b) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione;
 - c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL;
 - d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d'eccellenza del territorio regionale;
 - e) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;
 - f) migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l'utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;
 - g) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale;
 - h) promuovere la conoscenza e l'immagine della REL anche mediante lo scambio d'esperienze ed il rafforzamento dell'informazione e della comunicazione;
 - i) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REL;
 - j) preservare, in particolare, il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL.
3. Il Programma regionale, in particolare, prevede i seguenti settori prioritari:
 - a) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;
 - b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;
 - c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l'Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi turistici locali ed interregionali.
4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attività e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
5. Al solo fine di garantire la continuità di percorsi preesistenti, il Programma regionale può prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 4, commi 3 e 4.

Articolo 9
(Progetti per la predisposizione del Programma regionale)

1. I comuni, le province, le comunità montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla Regione, ai fini dell'approvazione del Programma regionale di cui all'articolo 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo.
2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e

- ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane") e successive modifiche e integrazioni.
3. Nell'ambito del Programma regionale la Regione può attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale.
 4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, e comprendere:
 - a) la documentazione prevista all'articolo 4, commi 3 e 4;
 - b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilità degli interventi;
 - c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico;
 - d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione;
 - e) la verifica preventiva della compatibilità ambientale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all'organicità delle opere;
 - f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire;
 - g) l'eventuale studio d'incidenza ai sensi dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni;
 - h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale;
 - i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.
 5. Nell'eventualità che i progetti interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

Articolo 10 **(Criteri e misura degli interventi finanziari)**

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui dell'articolo 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. La misura dei contributi è elevabile fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:
 - a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità;
 - b) interventi di ingegneria ambientale;
 - c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature;
 - d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille abitanti.
3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attività o degli interventi previsti.
4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

TITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 11 **(Norme generali di comportamento)**

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:
 - a) abbandonare rifiuti;
 - b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
 - c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
 - d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;
 - e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;
 - f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.
2. E' fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.
3. E' fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, così come definite dall'articolo 14 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario.
4. L'attività venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 **(Sanzioni amministrative)**

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;
 - b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
 - c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
 - d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;

- e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;
 - f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;
 - g) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali;
 - h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;
 - i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.
 3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Articolo 13 (Vigilanza)

1. Le province territorialmente competenti provvedono a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla l.r. 29/1994 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV NORME FINALI

Articolo 14 (Norma transitoria)

1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario.
3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b).

Articolo 15 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;
 - b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 15/2002 di quota pari ad euro 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;
 - c) iscrizione alla U.P.B. 3.104 che assume la seguente denominazione "Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 100.000,00 in termini di competenza;
 - d) iscrizione alla U.P.B. 3.204 che assume la seguente denominazione "Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 30.000,00 in termini di competenza.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 16 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 16 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009 N. 24

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 119 in data 11 dicembre 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 dicembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 411;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 17 dicembre 2008;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento nella seduta del 20 maggio 2009;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 25 maggio 2009;
- f) è stato esaminato e approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 2009;

e) la legge regionale entra in vigore il 2 luglio 2009.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Vasconi C.)

il crescente interesse dimostrato negli ultimi anni nei confronti delle attività escursionistiche e l'incremento dei frequentatori sulla vastissima rete di sentieri che la Liguria ha ereditato dalle epoche passate, hanno reso non solo opportuna ma necessaria la creazione di una rete organizzativa dei percorsi disponibili per la fruizione sportiva, ricreativa o per l'attività escursionistica nelle sue varie forme e nei suoi svariati livelli. Tutto ciò anche al fine di sviluppare una nuova forma di turismo che può entrare a pieno titolo all'interno di una strategia di sviluppo sostenibile. Una rete escursionistica ben organizzata e conservata rappresenta, quindi, un primo passo fondamentale per lo sviluppo di una moderna concezione di "prodotto turistico" collegato all'escursionismo.

Il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, si propone, perciò, di recuperare, tutelare e valorizzare, mediante un insieme articolato e programmato di interventi e attività di promozione, i percorsi escursionistici attraverso un sistema attrezzato che potrà offrire un'importante occasione di crescita economica in particolare per l'entroterra, consentendo, quindi, una migliore conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, culturale che detto territorio possiede.

Lo sforzo è stato, perciò, quello di fornire una precisa identità – mediante una ricognizione inventariale, un'individuazione formale, una segnaletica unificata – ed un valore pubblicistico – affermandone l'interesse pubblico, prevedendo apposite risorse e sanzioni – al patrimonio della cosiddetta "viabilità minore".

Analizzando nel dettaglio il contenuto del disegno di legge, si possono riscontrare alcuni aspetti particolarmente significativi, tra i quali si evidenziano:

- *la costituzione di una "Rete escursionistica della Liguria" (REL) rappresentata dall'insieme dei percorsi iscritti ad un'apposita Carta inventario. Requisito per l'iscrizione è l'individuazione di un responsabile preposto a provvedere al monitoraggio ed alla periodica manutenzione dell'itinerario ammesso garantendo, così, che facciano parte della Rete solamente percorsi costantemente agibili e con uno standard qualitativo certificato a livello regionale;*
- *la "Carta inventario", costituita sulla base delle proposte avanzate dagli enti locali avvalendosi principalmente della viabilità minore di proprietà pubblica o di uso pubblico. L'iscrizione di strade vicinali ad uso privato è prevista solo a condizione che sia stato acquisito l'espresso consenso dei proprietari;*
- *l'indicazione, da parte della Regione, delle "Linee guida per l'unificazione della segnaletica" (verticale ed orizzontale) e delle attrezzature al fine di coordinare, regolamentare ed uniformare, secondo modelli affermati a livello europeo, l'attuale segnaletica, spesso frutto di spontaneismo, pur lodevole, da parte delle associazioni del settore;*
- *il "Programma di attività ed interventi", strumento attraverso il quale la Regione individua le priorità, i finanziamenti, i tempi e le modalità di esecuzione dei progetti riguardanti la Rete. Tali progetti dovranno contenere un piano di manutenzione delle opere realizzate e la misura minima di cofinanziamento nel caso di interventi proposti da enti locali;*
- *il divieto della circolazione con mezzi motorizzati lungo i sentieri iscritti nella Carta inventario.*

Completa, infine, il quadro normativo un apparato di sanzioni e l'individuazione dei soggetti ad esso preposti.

Nel corso del dibattito, affrontato in VI Commissione, competente per l'esame in sede referente del disegno di legge, sono stati presentati ed approvati diversi emendamenti al testo che hanno tenuto conto sia di alcune osservazioni evidenziate nel parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali sia di altre indicazioni, scaturite in sede di audizioni, da parte del Club Alpino italiano, della Federazione italiana escursionismo, dei Sistemi turistici locali, del Coordinamento associazioni venatorie e degli Ambiti territoriali di caccia.

Il testo licenziato dalla Commissione è stato, quindi, approvato con la maggioranza qualificata prescritta all'articolo 132, comma 1, del Regolamento interno.

Auspico, a conclusione di questa mia relazione, che il disegno di legge oggi in discussione, possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, consentendo, così, alla nostra Regione di individuare, recuperare e valorizzare, anche attraverso adeguati stanziamenti di bilancio, una rete di percorsi escursionistici qualificata ed attrezzata, in grado di assolvere funzioni di svago, conoscenza e conservazio-

ne di quanto ancora resta di antichi valori della civiltà contadina. E ciò, anche allo scopo di attrarre e soddisfare un'utenza sempre più ampia, esigente ed evoluta e di rispondere in modo adeguato, ad una nuova domanda turistica che può riservare, per il nostro territorio, un'interessante occasione di sviluppo con importanti ricadute economiche a livello locale.

Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)

Il presente disegno di legge, dal titolo apparentemente innocuo quale "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", a nostro avviso, presenta al suo interno disposizioni di chiaro stampo "comunista", prevedendo, addirittura, l'esproprio della proprietà privata.

Ancora una volta, l'attuale maggioranza ha messo in campo un testo di legge fortemente ideologizzato, antidemocratico, non condiviso e che pare presentare gravi aspetti di illegittimità.

Infatti, ad una più attenta lettura del testo di legge, il quadro normativo che si delinea prevede l'individuazione di una Rete escursionistica regionale, che rappresenta l'insieme dei percorsi, considerati di interesse pubblico ai sensi di legge, da iscriversi nell'apposita "Carta inventario", formati prevalentemente dalla viabilità minore di proprietà pubblica, comunale o di uso pubblico.

Quando, però, i percorsi escursionistici, per continuità, necessitano di essere integrati con tratti di strada privata la legge prevede una procedura per cui o i privati si accordano con la Pubblica Amministrazione o sono costretti a subire l'espropriazione per pubblica utilità.

A nostro avviso, questa disposizione, non solo è chiaramente ideologica e illegittima, ma è poco chiara e creerà parecchia confusione nel momento della sua applicazione: infatti, dire che un percorso escursionistico è di interesse pubblico, e che tale è dichiarato con legge della Regione, non è sufficiente per fondare un'espropriazione forzata, la cui valutazione di merito e le conseguenti procedure attuative competono alle singole Amministrazioni comunali.

Rileviamo come le altre Regioni che si sono dotate di un'analoga regolamentazione della materia non hanno introdotto l'ipotesi dell'espropriazione forzata nel testo di legge, né l'hanno collegata alla semplice dichiarazione di pubblico interesse della rete viaria escursionistica.

Ancora una considerazione in merito ai contributi per la manutenzione dei sentieri che la Regione dovrebbe erogare ai sensi della presente legge.

Premesso che la dotazione finanziaria stanziata è decisamente insufficiente, risulta poco chiaro individuare dall'articolo della legge i soggetti beneficiari dei contributi in questione, se non a intuito, ciò che evidentemente non è ammissibile in un testo normativo.

Sempre in merito al regime giuridico dei sentieri e alla loro conseguente manutenzione, ci domandiamo, ad esempio, come sarà possibile garantire l'effettivo adempimento degli obblighi incombenti sugli escursionisti, quali il divieto di bivacco, di rumori molesti, ecc., previsti dalla legge, posto che per fare le multe previste è necessario che i trasgressori vengano colti sul fatto. Tra il momento del comportamento violativo, l'eventuale chiamata (da parte di chi?, del proprietario del sentiero espropriato?) e l'arrivo dei soggetti proposti alla vigilanza passerà senz'altro del tempo, che impedirà l'identificazione degli escursionisti "colpevoli". E chi pagherà per i danni arrecati ai sentieri, ad esempio, da pic-nic occasionali (sono autorizzati? Rientrano o meno nel divieto di bivacco?)?

Concludendo, anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario ad una legge poco chiara, confusa e ideologica.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Il testo della Proposta di Legge, in esame oggi in Consiglio regionale, vorrebbe avere come finalità quella di regolamentare e ridefinire la rete di fruizione escursionistica della Liguria.

Dall'esame dell'articolato, però, appare chiaro la presenza di alcune norme che risultano lesive del diritto di proprietà dei cittadini liguri; norme nelle quali si prevedono procedure di esproprio per "pubblica utilità" dove non si giungesse ad "accordi diversi" con la Pubblica Amministrazione.

E quindi, si delinea senz'altro, anche la questione di legittimità di queste disposizioni.

Anche dal punto di vista della normativa sulla concessione dei contributi e delle modalità della loro distribuzione siamo dell'opinione che ci siano molte carenze che possano portare alla mancanza di chiarezza.

Inoltre, la dotazione finanziaria è insufficiente.

Tutto ciò premesso esprimiamo già fin d'ora il nostro voto contrario.

Relazione di minoranza (Consigliere Falciani G.)

Anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario al presente disegno di legge, poiché si tratta, a nostro avviso, di un testo che presenta disposizioni ai limiti della legittimità, quali la previsione dell'espropriazione forzata dei terreni privati, poco chiare, ad esempio in materia di contributi, e di impatto comunque ideologico.

Rileviamo la previsione, unica tra le Regioni che hanno disciplinato la materia, di esproprio dei terreni privati, nel caso in cui il privato proprietario non si accordi con la Pubblica Amministrazione per l'uso del proprio sentiero, ai fini della continuità della rete escursionistica.

Vogliamo fare presente che la dichiarazione con legge regionale dell'interesse pubblico dei percorsi escursionistici non è chiaramente sufficiente a dare origine all'espropriazione forzata, poiché diversi sono i fondamenti e le competenze attuatrici.

Né adeguati alle finalità, in sé parzialmente condivisibili, della legge appaiono i contributi stanziati.

E una legge senza adeguata dotazione finanziari non è che lettera morta. E' questo, a nostro avviso, un ulteriore indice rivelatore dell'impianto e delle finalità ideologiche della presente legge.

Rileviamo, ancora, la poca chiarezza del testo nell'identificare i soggetti che saranno i beneficiari degli (esigui) contributi.

Né il sistema sanzionatorio sarà, a nostro avviso, in grado di assolvere ad una reale funzione deterrente di comportamenti "scorretti" da parte degli escursionisti.

Concludendo, ribadiamo il nostro voto contrario ad una legge poco chiara, confusa e ideologica.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1993, n. 5.*

Note all'articolo 3

- *La legge 6 dicembre 1991, n. 394 è pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.;*
- *La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5 - suppl. ord.);*
- *La legge 24 dicembre 1985, n. 776 è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1985, n. 305.*

Nota all'articolo 4

- *Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O..*

Nota all'articolo 5

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.*

Note all'articolo 9

- *La legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 è pubblicata nel B.U. 3 settembre 1997, n. 15*
- *La legge 31 gennaio 1994, n. 97 è pubblicata nella G.U. 9 febbraio 1994, n. 32, S.O.;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 è pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.;*
- *La direttiva 92/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.;*
- *La legge 22 luglio 1975, n. 382 è pubblicata nella G.U. 20 agosto 1975, n. 220.*

Note all'articolo 11

- *La legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 è pubblicata nel B.U. 23 dicembre 1992, n. 21;*
- *La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3;*
- *La legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.*

Nota all'articolo 12

- *La legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O..*

Note all'articolo 13

- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50;*

- *La legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 è pubblicata nel B.U. 23 maggio 1990, n. 11.*

Nota all'articolo 15

- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Pianificazione Territoriale – Servizio Parchi e Aree Protette

LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2009 N. 25

Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Intervento straordinario per la Fondazione Teatro Carlo Felice)

1. La Regione intende assicurare la continuità e lo sviluppo delle attività di diffusione dell'arte musicale e di educazione musicale della Fondazione Teatro Carlo Felice, ente di prioritario interesse nazionale operante nel settore musicale ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), trasformato in fondazione ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 16 (Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modifiche), ed istituzionalmente tenuto alla produzione e promozione di spettacoli dal vivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo).
2. A tal fine, la Regione, fatto salvo quanto previsto al comma 3, concede alla Fondazione Teatro Carlo Felice un contributo straordinario di euro 3 milioni volto a scongiurare l'esposizione di passività derivanti o che potessero derivare dal contenzioso pendente o azionabile con il Fondo di previdenza integrativa dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova in liquidazione e i suoi beneficiari, relativo alla previdenza integrativa di cui al Fondo stesso.
3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è condizionata alla stipula di accordo transattivo tra la Fondazione, il Fondo di previdenza integrativa dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova in liquidazione ed i beneficiari tutti dello stesso Fondo previdenziale che comporti la totale definizione dei rapporti tra le parti e la totale estinzione delle reciproche pretese in relazione alla previdenza integrativa di cui al Fondo.

Articolo 2 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:
 - prelevamento di quota di euro 3.000.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - iscrizione di euro 3.000.000,00 all'U.P.B. 12.101 "Spese per la promozione della cultura".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2009 N. 25

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Morchio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 135 in data 5 giugno 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 giugno 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 463;*
- c) *è stato assegnato alla Commissione consiliare V ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 9 giugno 2009;*
- d) *la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 18 giugno 2009;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 25 giugno 2009;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 2009;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 16 luglio 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Cola)

con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria intende salvaguardare l'operatività e la continuità delle attività di produzione e diffusione dell'arte musicale del teatro, considerato che la Fondazione Teatro Carlo Felice rappresenta, quale ente prioritario di interesse nazionale, una prestigiosa e irrinunciabile realtà culturale nel tessuto della città di Genova e dell'intera regione.

Di conseguenza, la Regione, nella sua qualità di socio fondatore della suddetta Fondazione, provvede al ripiano delle passività derivanti dal contenzioso in corso o azionabili con il Fondo di previdenza integrativa dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova, tenuto conto delle passate difficoltà gestionali e dell'attuale fase di faticoso ripristino delle condizioni di buon funzionamento dell'ente trasformato in fondazione.

A tal fine, la Regione concede alla Fondazione un contributo straordinario per coprire le sopraccitate passività, condizionato alla stipula di un accordo transattivo tra tutte le parti coinvolte, che porti al superamento dell'attuale o potenziale situazione di contenzioso.

In sede di V Commissione, competente per l'esame referente del disegno di legge, a seguito del dibattito, le forze politiche ivi rappresentate si sono espresse ad ampia maggioranza sul testo di legge, considerato altresì che l'Esecutivo regionale si è impegnato a procedere alle verifiche relative allo stanziamento delle risorse finanziarie.

In conclusione, auspico che il suddetto disegno di legge possa ottenere un consenso unanime da parte di questa Assemblea, consentendo alla Regione Liguria di intervenire a sostegno di attività culturali, di primaria importanza, adottando in tempi brevi una norma di legge richiesta anche a livello nazionale.

Relazione di minoranza (Consigliere V. Plinio)

Il ddl n. 463 recante oggetto: "Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali" costituisce, senz'altro, un concreto contributo per fronteggiare la gravissima crisi in cui versa il Teatro "Carlo Felice" di Genova.

Assai pesanti sono le responsabilità di quegli amministratori succedutesi nel tempo soprattutto alla guida della Fondazione del Teatro e del Comune di Genova che, con la loro colpevole inerzia e negligenza, hanno portato alla disastrosa situazione attuale mettendo a rischio la stessa sopravvivenza dell'Ente Lirico e quindi il posto di lavoro di circa 300 dipendenti.

Sconcertante, in special modo, il comportamento dell'attuale Sindaco di Genova che ha varato una stagione lirica in assenza di copertura finanziaria decurtando addirittura il finanziamento comunale al Teatro e che, ignorando la formale denuncia del rappresentante della Regione Liguria, non ha ritenuto di immettere le risorse per il Fondo Pensioni tra le poste del bilancio 2007 provocando la sentenza della Magistratura che ha stabilito l'obbligo per la Fondazione a risarcire gli iscritti al Fondo Pensioni Integrativo Aziendale.

Il d.d.l. all'attenzione del Consiglio Regionale prevede, in modo particolare, che l'erogazione del contributo straordinario della Regione alla Fondazione del Teatro "Carlo Felice" sia subordinata ad un accordo transattivo per così dire tombale che contempra la totale adesione di tutte le parti in causa ed il superamento definitivo dei contenziosi in atto relativi alla nota vicenda del Fondo Pensioni integrativo.

A questo proposito occorre considerare che le adesioni vengono fatte da ciascuno degli aventi diritto a titolo personale e che le condizioni – e di conseguenza gli interessi – possono essere molto diversi ed oggetto di differente valutazione individuale. È, infatti, presumibile che il lavoratore tuttora attivo aderirà alla proposta in stato di necessità pur di salvare il posto di lavoro ma anche che al pensionato l'adesione risulterà più ardua in quanto lo costringerà ad accettare, per colpe non proprie, la decurtazione in percentuale rilevante del vitalizio maturato.

Alfine di non vanificare gli sforzi di tutti coloro che si sono adoperati per la salvaguardia del Teatro e per non rischiare l'inapplicabilità del presente d.d.l. sarebbe opportuno subordinare la concessione del fondamentale contributo regionale alla stipula di un accordo transattivo se non possibile con la totalità degli aventi diritto per i motivi sovra esposti anche con una percentuale – da definirsi – assai prossima alla totalità degli aventi diritto.

Stante la condivisibilità di fondo delle finalità del d.d.l., una modifica come quella suggerita fornirebbe ulteriori garanzie alle parti in causa ed in special modo ai dipendenti e consentirebbe di uscire, come unanimemente auspicato, dall'impasse attuale determinando le condizioni per un indispensabile rilancio del Teatro "Carlo Felice" in sintonia con la sua storia e le sue tradizioni.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 è pubblicata nella G.U.*
- *La legge regionale 11 giugno 1999, n. 16 è pubblicata nel B.U.*
- *La legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 è pubblicata nel B.U.*
- *La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 è pubblicata nel B.U.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura - Settore Politiche e Programmi dello Spettacolo, dello Sport e del Tempo Libero

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
